

Le definizioni di tratta e sfruttamento

La tratta

Un minore vittima di tratta è ogni persona al di sotto dei 18 anni che è reclutata, trasportata, trasferita, ospitata o accolta a fine di sfruttamento, sia all'interno che all'esterno di un paese, anche senza che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere o altra forma di abuso.

Lo sfruttamento

Per sfruttamento si intende il trarre un ingiusto profitto dalle attività (o da un'azione) altrui tramite una "imposizione" che si basa su una condotta che incide significativamente sulla volontà dell'altro o che fa deliberatamente leva su una capacità di autodeterminazione della vittima sensibilmente diminuita. In particolare il grave sfruttamento può includere:

- sfruttamento sessuale-incluso lo sfruttamento della prostituzione altrui e altre forme di sfruttamento sessuale quali la pornografia e i matrimoni forzati;
- lavori o servizi forzati incluso il conseguimento di profitti da attività illecite e l'accattonaggio;
- schiavitù o pratiche analoghe e servitù;
- adozioni illegali;
- asportazione di organi.

All'articolo 18 della Legge 286/1998 - Testo Unico sull'Immigrazione si fa riferimento a "situazioni di grave sfruttamento" senza, però, definire cosa sia. Si parla di sfruttamento più in generale, invece, nell'art.12 del T.U., dove si prevede al comma 3 ter un aumento di pena da un terzo alla metà nei casi in cui il favoreggiamento all'immigrazione clandestina sia effettuato "al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero nel caso riguardi l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

L'art. 601 del Codice Penale declina lo sfruttamento come "ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento", e parla dei mezzi ritenuti illeciti, quali l'uso dell'inganno nel reclutamento della vittima, ovvero la minaccia o l'uso della violenza. Inoltre, il testo di legge affronta sia il fenomeno della tratta internazionale che della tratta in Italia. Non menziona in modo esplicito l'irrilevanza dell'inganno o della coercizione nel caso dei minori come previsto dalle leggi internazionali (Protocollo di Palermo)¹, ma prevede pene più severe in termini di detenzione per la tratta di minori, piuttosto che di adulti.

¹ Article 3, Protocollo ONU sulla Prevenzione, Soppressione e Punizione della Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini, allegato alla Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale (ratificato il 02/08/2006)

Il quadro giuridico nazionale

Esistono due strumenti legislativi principali in Italia per affrontare il fenomeno della tratta di esseri umani:

- **Il Decreto Legislativo 286/98²** che contiene **Norme riguardanti l'Immigrazione e la Condizione di Straniero e loro attuazione corredato dal Decreto Presidenziale 394/1999 che contiene le norme di attuazione.** Il D.Lgs 286/98 prevede, all'articolo 18, che chi ha subito violenza o grave sfruttamento e si trova in una situazione di pericolo di incolumità derivante dalla volontà di affrancarsi dagli sfruttatori, ha diritto ad una protezione speciale attraverso un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Ogni vittima ha diritto di ricevere protezione ed assistenza, compreso un supporto psicologico, l'assistenza sanitaria, la formazione professionale e l'integrazione sociale. Ogni vittima ha diritto a ricevere delle cure immediate in un centro di prima accoglienza e ad essere successivamente trasferita in un ambito protetto dove ricevere una protezione a lungo termine. Secondo tale programma, qualsiasi vittima, adulta o minore, potrà ricevere un permesso di soggiorno in Italia per motivi di protezione sociale per un primo periodo di 6 mesi, che può essere rinnovato per un anno. Tale permesso potrà poi essere convertito in permesso di lavoro o di studio.

Vi sono due modi per accedere al programma: quando la vittima viene trovata dalle forze dell'ordine nel corso di operazioni di polizia svolte dall'autorità giudiziaria, questa deve denunciare di essere vittima di tratta violenza o sfruttamento.

La vittima può altrimenti semplicemente esprimere la volontà di entrare nel programma, con il supporto di una ONG, senza essere obbligata a denunciare la propria situazione alle forze dell'ordine. In questo caso, comunque, la persona presenta una dichiarazione, che deve trovare un riscontro di veridicità da parte dell'autorità di polizia che rilascerà di conseguenza un permesso di soggiorno per art. 18.

Inoltre, secondo l'Art.18(6), coloro che sono stati puniti per aver commesso un reato durante la minor età (anche se nel frattempo hanno compiuto 18 anni) possono essere inseriti in un programma di assistenza e integrazione sociale che, per gli stranieri, apre la porta alla possibilità di ricevere il suddetto permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Infine, nell'ambito delle finalità di protezione previste dall'art. 18, viene istituito e finanziato un servizio di informazione e tutela attraverso un numero verde 800 290 290. Il numero verde aiuta i servizi a localizzare un'accoglienza sicura per le vittime, sia per le situazioni di emergenza che per la protezione a più lungo termine.

- **La Legge 228/2003 sulle misure contro la tratta di persone.**

La legge, introdotta nell'agosto 2003, ha modificato gli art. 600, 601, 602 e 416 del Codice Penale. L'Articolo 600 riguarda la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, l'art. 601 la tratta di persone, l'art. 602 acquisto e alienazione di schiavi e l'art. 416 prevede un aumento della pena nel caso in cui questi reati siano commessi dalle associazioni a delinquere.

² Modificato dalla Legge 189/2002.

I trafficanti o sfruttatori vengono perseguiti, forse non quanto ci si aspetterebbe vista l'estensione del fenomeno, ma in ogni caso in misura superiore ad altri Paesi: “anche prima del 2003, l'Italia si era dimostrata più attiva di altri Paesi UE nel perseguire i trafficanti di minori. L'articolo 600 del Codice Penale è stato utilizzato per punire i trafficanti che portavano i bambini Rom in Italia, soprattutto per mendicare.”³

Gli articoli 12 e 13 della legge hanno istituito un fondo speciale per i programmi di supporto ed aiuto e per la creazione di un programma speciale di assistenza. Le vittime possono ricevere assistenza in un struttura residenziale protetta per un periodo di 3 mesi, prolungabile a 6.

E' importante osservare che i minori non accompagnati (cittadini comunitari ed extracomunitari) individuati in Italia, hanno diritto alla protezione per la precipua ragione che trattasi di minori, quindi a prescindere dalla loro condizione di vittime di tratta o grave sfruttamento. Comunque, i minori non possono essere espulsi, salvo per mantenerne il diritto al ricongiungimento con la famiglia.

Dal 1998⁴, i minori hanno diritto ad un permesso di soggiorno collegato alla condizione di minorenni; al compimento del 18° anno il permesso può essere convertito in un permesso di soggiorno per studio o per lavoro (se i soggetti hanno un contratto) o di ricerca di lavoro (se disoccupati al momento della conversione). Dal 2011⁵ la richiesta di conversione deve ricevere il parere favorevole da parte delle autorità competenti per minori stranieri (per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla conversione consultare il link seguente: <http://legale.savethechildren.it/-Schede-tematiche->).

Le principali convenzioni internazionali ratificate dall'Italia rilevanti per la tutela dei diritti del minore vittime di tratta

La Convenzione supplementare ONU sulla Schiavitù (ratificato il 12/02/1958);

Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ratificato il 15/09/1978);

La Convenzione per i Diritti dell'Infanzia e Adolescenza (CRC) (ratificato il 27/05/1991);

La Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile (ratificato il 07/06/2000);

La Convenzione ONU sulla Criminalità Organizzata Transnazionale (ratificato il 02/08/2006);

³ Dottridge, “*Kids as commodities? Child trafficking and what to do about it*” Federazione Internazionale Terre des Hommes, 2004, pag. 56, http://www.childtrafficking.org/pdf/user/kids_as_commodities_child_trafficking_and_what_to_do_about_it.pdf (accesso in data 18.2.2010)

Il Protocollo ONU sulla Prevenzione, Soppressione e Punizione della Tratta di Persone, in particolare Donne e Bambini, allegato alla Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale (ratificato il 02/08/2006) (Protocollo di Palermo);

Il Protocollo contro il Traffico di Migranti via Terra, Mare ed Aria, ad integrazione della Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale (ratificato il 02/08/2006);

Il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e adolescenza e sulla Vendita di Minori, sulla Prostituzione e sulla Pornografia Infantile (ratificato il 09/08/2002);

La Convenzione dell'Aia per la tutela dei minori in materia di adozioni internazionali (ratificato il 31/12/1998).

I principali atti legislativi europei rilevanti anche in Italia⁶ per la tutela dei diritti del minore

La Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali del 1955;

La Convenzione Europea sulle Adozioni di Minori del 1976;

La Convenzione Europea sullo Status Giuridico dei Minori Nati al di fuori del Matrimonio*;

La Convenzione Europea sul Riconoscimento e l'Esecuzione delle Decisioni in Materia di Affidamento dei Minori del 1995;

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2010;

Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea, del 29 aprile 2004 (2004/81/CE) riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti;

La Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea, del 29 maggio 2000 (2000/375/GAI) relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet;

La Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea, del 19 luglio 2002 (2002/629/GAI) sulla lotta contro la tratta degli esseri umani;

La Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 22 dicembre 2003 (2004/68/GAI) sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia.

⁶ Tutti sono applicabili in Italia tranne quelli indicati con un asterisco (*) che sono stati firmati, ma per i quali non è stata ancora confermata l'adesione. L'anno indicato è quello in cui la Convenzione è divenuta applicabile in Italia.

* firmato l'11/2/1981